

Norme & Tributi

Il congelamento della piattaforma per rilevare il superbonus

Crediti fiscali

Perplessità della nuova gestione sui rischi e sull'esborso finanziario

È stallo tra Bnl e le banche sulle condizioni per la cessione di Artigiancassa

Laura Serafini

La piattaforma per l'acquisto di crediti fiscali, come il superbonus, rimasti incagliati nei bilanci delle imprese al momento è congelata.

E, probabilmente, l'impianto, così come immaginato prima del cambio al vertice del gruppo Enel, è destinato a essere superato. Da una parte ci sono le complessità tecniche a mettere in piedi il meccanismo, complice la ritrosia del mondo bancario a entrare nel capitale del veicolo destinato a comprare e tenere in pancia i crediti fiscali finché le imprese non hanno disponibilità per fare compensazioni e quindi li riacquistano.

Dall'altra ci sono le perplessità della nuova gestione del gruppo elettrico, che ha priorità diverse rispetto al passato e una maggiore attenzione a tutte le operazioni che implicano un aumento dell'indebitamento, anche nei casi in cui questo fosse un fenomeno temporaneo. Il combinato disposto di questi aspetti tiene in standby l'operazione, anche se la società porta avanti l'implementazione degli aspetti

tecnici che consentono di eseguire uno screening sofisticato e permetta di ridurre i rischi dei crediti fiscali da acquistare.

I problemi per il gruppo sono legati, appunto, ai potenziali rischi che la società elettrica si assumerebbe rilevando crediti che poi si rivelassero problematici e non fossero acquistati dal veicolo bancario. Veicolo bancario che, come si ricorderà, dovrebbe comprare i bonus fiscali da soggetti come Enel (o altre Esco e utility) i quali hanno i rapporti con le imprese. Sarebbero poi sempre le utility a rivendere crediti fiscali ad altre imprese quando esse avessero la capacità fiscale per compensare i bonus con le imposte da pagare.

Al di là dei rischi, l'acquisizione di crediti fiscali da parte di Enel implicherebbe comunque un esborso e un aumento dell'esposizione finanziaria e questo è un aspetto molto attenzionato dalla gestione di Flavio Cattaneo, che punta a ridurre celermente l'indebitamento e ad aumentare i flussi di cassa del gruppo elettrico. La precedente gestione, a questo proposito, aveva messo in campo - e in parte realizzato - dismissioni per 21 miliardi di euro.

Enel, d'altro canto, è coinvolta su vari fronti nei quali, in modo o nell'altro, anticipa fondi che devono essere rimborsati dallo Stato o paga imposte. È ancora in vigore la tassa sugli extra profitti (il claw back) della generazione con fonti di energia rinnovabile, che scade a fine giugno.

L'auspicio è che non ci sia la tentazione di prorogarla (in contrasto con quanto previsto dalla Commis-

sione europea). Poi ci sono i fondi che vanno anticipati sui progetti del Pnrr: il gruppo Enel impegna i fondi (cumulando debito) e poi lo Stato rimborsa. Sono già stati aggiudicati appalti per circa 3,5 miliardi per la digitalizzazione delle reti e altri potrebbero essere assegnati nell'ambito del RepowerEU.

L'intervento sul Superbonus, volto a far uscire dai bilanci delle imprese i crediti incagliati (l'ultima stima citata dall'Ance è per un valore di 30 miliardi), comunque implicherebbe un impegno finanziario ulteriore. Accanto a questo tipo di considerazioni ci sono, poi, le difficoltà che stanno sorgendo nelle interloquazioni tra le banche potenzialmente interessate a partecipare all'operazione impostata nei mesi scorsi e Bnl.

La banca controllata dai francesi di Bnp Paribas aveva dato disponibilità ad aderire all'iniziativa mettendo a disposizione, come veicolo, di Artigiancassa. L'obiettivo era aprire il capitale di quest'ultima con la cessione di quote attorno al 10% a banche, la stessa Enel e a partner tecnologici. Le banche sondate sono di medie dimensioni, come possono essere Bpm, Bper o il gruppo Iccrea.

La criticità è nel fatto che Bnl non sta cedendo una scatola vuota, ma una banca con un proprio business e una redditività non troppo appetibile e oltre 150 dipendenti. In questo contesto alle banche partecipanti non verrebbe consentita una way out al prezzo di ingresso una volta conclusa l'operazione sui crediti fiscali. E questo al momento ha fatto arenare i negoziati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alienabili i terreni gravati da usi civici

Corte costituzionale

La circolazione dei beni non è collegata alla difesa dell'ambiente

Anglo Busani

Non sono soggetti a un vincolo di inalienabilità i terreni di proprietà privata che siano gravati da usi civici non liquidati: è infatti contraria alla Costituzione la norma (articolo 3, comma 3, della legge 168/2017) che dispone la non alienabilità di tali terreni.

La legge 168/2017 è stata emanata al fine di riconoscere e tutelare i cosiddetti "domini collettivi", vale a dire quelle situazioni in cui i componenti di una determinata collettività (come la popolazione di uno o più Comuni) esercitano in una certa area, di proprietà pubblica o privata, un diritto di godimento in forma individuale o collettiva: di solito è il godimento dei prodotti naturali, come la raccolta dei funghi o l'approvvigionamento di legname. Si tratta, dunque, di una normativa che ha inteso fortemente valorizzare la proprietà collettiva e gli usi civici, in quanto strettamente correlati con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

In quest'ottica, la legge in questione ha disposto anche che il regime giuridico dei beni gravati da uso civico «resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale».

Secondo la Consulta (chiamata a esprimere un giudizio di legittimità costituzionale da un giudice dell'esecuzione che si trovava a sottoporre a espropriazione forzata beni gravati appunto da uso civico e quindi dal vincolo della loro inalienabilità) la norma che dispone l'inalienabilità è illogica e incoerente

Gli usi civici seguono il fondo, chiunque ne sia titolare, grazie all'inerenza

(per contrarietà agli articoli 3 e 42 della Costituzione), in quanto l'esigenza, perseguita dalla disciplina degli usi civici, di preservare i profili dell'ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protrendono anche verso le generazioni future, «non è minimamente intaccata dalla circolazione della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati».

Infatti, è «di immediata evidenza» che, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, le ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, si realizzino semplicemente preservando la piena tutela degli usi civici, in quanto essi stessi assicurano, grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio. I diritti di uso civico sulla proprietà privata, pur non riconducibili ad alcuno dei diritti reali tipizzati dal legislatore codicistico, presentano comunque i tratti propri della realtà: l'inerenza, il diritto di seguito, l'immediatezza, l'autosufficienza, l'assolutezza e l'opponibilità verso chiunque. Sono, dunque, proprio i caratteri tipici della realtà a rendere la tutela e l'esercizio dei diritti di uso civico del tutto indifferenti alla circolazione del diritto di proprietà: gli usi civici seguono il fondo, chiunque ne sia titolare, grazie all'inerenza, e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro, essendo il diritto immediatamente opponibile a chiunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO

Integratori alimentari, parere delle Dogane decisivo per l'Iva agevolata
Gli integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell'aliquota Iva

ridotta, in quanto non sono previsti inella Tabella A, allegata al decreto Iva, di **Rosario Farina**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

Società partecipate, l'equo compenso spiazza i tetti fissati dall'Economia

Incarichi

Per i collegi sindacali e i cda da raddoppiare gli importi previsti per i professionisti

Anna De Toni
Stefano Pozzoli

L'entrata in vigore delle disposizioni sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023 n. 49) tra i tanti elementi di novità include la modifica dei criteri di determinazione dei compensi nei collegi sindacali anche nel mondo delle società pubbliche. Infatti, viene stabilito che «le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (articolo 2, comma 3).

La ratio della norma, del resto, è più che condivisibile, giacché la sua finalità è esattamente quella di riconoscere un compenso che sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Non si vede per quale ragione dovrebbero derogare a questo principio di equità proprio le società pubbliche.

Per quanto riguarda i dottori commercialisti e gli esperti contabili che svolgono la funzione di membro del collegio sindacale, esiste una disposizione espressa: tale compenso deve essere conforme a quanto previsto dal Dm 140/2012, peraltro con livelli di indennità che richiedono un tempestivo aggiornamento, visto il decreto è stato approvato oltre 10 anni fa.

Per contro, il dubbio che possa prevalere il dettato del Tusp su quello della legge 49/2023, in virtù del fatto che «non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge» (articolo 3, comma 3, della legge 49/2023), non pare possa riferirsi a una norma di rango regolamentare, che, altrimenti, vanificherebbe lo spirito della legge che, a questo proposito, è assolutamente inequivoca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I parametri

LE NUOVE FASCE DIMENSIONALI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

La classificazione secondo la bozza di decreto

FASCIA	VALORE DELLA PRODUZIONE (MILIONI DI EURO)	TOTALE DELL'ATTIVO PATRIMONIALE E FONDI GESTITI PER CONTO TERZI (MILIONI DI EURO)	NUMERO DEI DIPENDENTI (UNITÀ)
1	≥200	≥1.000	≥1.000
2	≥130	≥500	≥500
3	≥80	≥150	≥250
4	≥30	≥50	≥100
5	<30	<50	<100

I NUOVI TETTI AI COMPENSI

Limite al trattamento economico assembleare secondo la bozza di decreto. Importi in euro

FASCIA	ORGANO DI CONTROLLO PRESIDENTE	COMPONENTE EFFETTIVO	ORGANO AMMINISTRATIVO PRESIDENTE	COMPONENTE
1	30.000	20.000	35.000	23.000
2	25.000	16.000	30.000	19.000
3	20.000	13.000	25.000	16.000
4	16.000	10.000	20.000	13.000
5	12.000	8.000	15.000	10.000

COMPENSI ATTUALI

Importi per fasce dimensionali delle aziende (basate sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, Dm 140/2012)

FASCIA DIMENSIONALE	COMPENSI
Fino a euro 5.000.000	Da euro 6.000 a euro 8.000
Per il di più fino a euro 100.000.000	Dallo 0,009% allo 0,010%
Per il di più fino a euro 300.000.000	Dallo 0,0060% allo 0,009%
Per il di più fino a euro 800.000.000	dallo 0,005% allo 0,006%
Per ogni 100.000.000 euro di valore in più o frazione, rispetto a 800.000.000 euro	Maggiorazione compensi da euro 7.500 ad euro 10.000

Paracadute delle Entrate per i lavori di riqualificazione green degli Iacp

Case popolari

Agevolazione al 90 per cento se entro il 30 non si raggiunge il 60% dell'intervento

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Mancano le risorse per coprire una proroga del superbonus Iacp in scadenza il 30 giugno. Se, fino a pochi giorni fa, molti addetti ai lavori davano come probabile il rinvio, le ultime indicazioni in arrivo dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dicono che difficilmente la legge di conversione del decreto legge 51/2023 ospiterà un allungamento dei termini per i lavori degli ex

istituti case popolari.

Bisogna ricordare che, entro il 30 giugno, i molti cantieri attivati dagli ex Iacp che stanno utilizzando il superbonus dovranno raggiungere almeno il 60% dell'avanzamento dei lavori. Solo in questo modo, esattamente come era accaduto per le villette, potranno mantenere la maxi agevolazione al 110% fino alla fine del 2023.

Gli emendamenti ipotizzavano uno slittamento della scadenza al 30 settembre 2023, in modo da dare più tempo per raggiungere il requisito del 60 per cento. In altri casi, addirittura, si ipotizzava di andare oltre, portando il termine fino al 2024. Tutte queste proposte di modifica, però, avrebbero comportato effetti di cassa per la cui copertura non è stata trovata la quadra. A meno di sorprese nell'esame finale in commissione, allora, la proroga non dovrebbe esserci.

La circolare 13/E delle Entrate, pubblicata martedì, ha però fornito agli Iacp un paracadute inatteso, che renderà più gestibile il mancato rinvio. Il documento, infatti, esamina esplicitamente il caso degli enti che non riescano a centrare la scadenza del 30 giugno. Per questi, se rispettano i termini indicati dalla legge di Bilancio 2023, ci sarà il 110% anche quest'anno.

Si tratta, però, di un'ipotesi residuale, perché difficilmente per i lavori degli Iacp le Cilas vengono presentate all'avvio della procedura. Più interessante, allora, la seconda alternativa: per questi enti, infatti, ci sarà comunque l'agevolazione superbonus dei condomini, cioè il 90% fino alla fine del 2023. L'atterraggio, in sostanza, sarà morbido e non si dovrà fare ricorso ai bonus minori, come il 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingegneri tenuti al rispetto dei parametri

Albi e mercato

Il codice deontologico aggiornato rispetto alla legge 49/2023

Federica Micardi

Il Codice deontologico degli ingegneri aggiornato per includere le norme sull'equo compenso per i liberi professionisti. Il Consiglio nazionale ingegneri (Cni), il 14 giugno, ha deliberato l'aggiornamento per allinearsi alla legge 49/2023.

Secondo il presidente del Cni Domenico Perrini la legge sull'equo

compenso rappresenta uno dei passaggi più importanti della storia recente delle professioni a tutela sia dei professionisti sia dei loro clienti.

In base al nuovo Codice le sanzioni applicabili in caso di pattuizione di compensi inadeguati sono, in ordine di gravità: avvertimento, censura, sospensione e nei casi più gravi radiazione. «Spetterà agli Ordini territoriali applicare le norme e decidere le pene - spiega il vice presidente del Cni Elio Masciovecchio - il nuovo Codice deontologico sarà messo a disposizione degli Ordini da oggi, e ogni Ordine dovrà recepirlo, approvarlo con delibera e pubblicarlo». Il Consiglio nazionale è, infatti, magistratura di secondo livello e viene chiamato ad esprimersi solo in caso di ricorso.

«Siamo orgogliosi di essere la pri-

ma professione ordinistica ad essersi allineata alla nuova legge» afferma Masciovecchio, che aggiunge «già il precedente Codice trattava il tema dell'equo compenso, ma la legge 49 dà a queste regole maggior forza».

Il prossimo step sarà l'aggiornamento dei parametri a cui il Cni sta già lavorando; per le opere pubbliche il lavoro è praticamente concluso e comprenderà le nuove ingegnerie (ad esempio quelle informatiche); ancora in elaborazione i parametri per il settore privato. «Una volta predisposta una griglia di compensi - spiega Masciovecchio - sarà condivisa con le altre professioni tecniche per elaborare parametri omogenei prima di passare al vaglio ministeriale». I lavori dovrebbero concludersi entro l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA